



**Provincia
di Milano**

REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE E LA INSTALLAZIONE DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI

Approvato dal Consiglio provinciale Rep. Gen. 30/04 atti 77669/03 - 3618/01 del 27 aprile 2004

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

- Art.1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art.2 FINALITA'
- Art.3 DEFINIZIONI

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art.4 CONVENZIONI GENERALI
- Art.5 ISTANZE DI CONCESSIONE
- Art.6 INTERFERENZE ED OPERE DIFFORMI
- Art.7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE
- Art.8 STRADE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI
- Art.9 DURATA
- Art.10 CANONE E CORRISPETTIVO
- Art.11 SITI
- Art.12 SPESE DI ISTRUTTORIA
- Art.13 COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE
- Art.14 COPERTURA ASSICURATIVA
- Art.15 ONERI FISCALI
- Art.16 PENALI

CAPO III

OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

- Art.17 REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DA PARTE DELL'OPERATORE
- Art.18 ESECUZIONE DEI LAVORI
- Art.19 ULTIMAZIONI LAVORI E COLLAUDO
- Art.20 UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI
- Art.21 OBBLIGHI DELL'OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI
- Art.22 PROCEDURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AVENTI CARATTERE DI URGENZA
- Art.23 PROCEDURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE
- Art.24 DISMISSIONE DELLARETE DI TELECOMUNICAZIONI E DELL'INFRASTRUTTURA
- Art.25 MANLEVA DELLA PROVINCIA
- Art.26 RESPONSABILITA' PER LA SICUREZZA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI
- Art.27 RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA
- Art.28 ULTERIORI FATTISPECIE DI RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI

Art. 29 COORDINAMENTO DEI LAVORI CON ALTRI OPERATORI

Art. 30 NON ESCLUSIVITA' DEI DIRITTI DELL'OPERATORE

Art. 31 RICHIESTE DI DIVERSI OPERATORI PER LO STESSO TRATTO

Art. 32 RISOLUZIONE DEI CONTRASTI TRA GLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI

CAPO V

INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA

Art. 33 PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO E VARIANTI RICHIESTE DALLA PROVINCIA

Art. 34 VARIANTI NECESSARIE PER EVENTI SOPRAVVENUTI

Art. 35 MODIFICHE PROPOSTE DALL'OPERATORE

Art. 36 FACOLTA' DI REVOCA E/O MODIFICA

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 37 AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI

Art. 38 ENTRATA IN VIGORE

Art. 39 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART.1 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica in tutto il territorio della Provincia e disciplina l'uso del Suolo, del Sottosuolo e del Soprasuolo per la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e lo spostamento di Reti di Telecomunicazione, come infra definite.
2. I principi informatori sono la tutela del demanio stradale e della sicurezza della circolazione assicurati, tra l'altro, attraverso il controllo dell'uso della strada.

Art.2 FINALITA'

1. Finalità del Regolamento è la definizione delle procedure per la realizzazione, manutenzione o spostamento, di Infrastrutture, Impianti e Reti di Telecomunicazioni, compatibilmente con le esigenze di tutela della Sede Stradale Provinciale e della sicurezza della circolazione, nel pieno recepimento delle disposizioni dettate dal Codice della Strada, dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, dalla Direttiva Ministeriale 3.3.1999 sulla "Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici", dalla L. n.166/2002.
2. Tali obiettivi sono perseguibili, oltre che in fase esecutiva, attraverso:
 - a) programmazione degli interventi di manutenzione e controllo che nel tempo gli impianti richiederanno;
 - b) sistemi informatizzati per la rilevazione dello stato della Rete di Telecomunicazioni che consentano di evitare interventi distruttivi sulla Sede Stradale;
 - c) razionalizzazione dell'impiego delle aree di sedime utilizzate sia in termini di sviluppo delle Reti di Telecomunicazioni che di tempestività degli interventi.

ART.3 DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, i seguenti termini devono essere intesi con il significato così specificato:

Autorizzazione: il provvedimento che la Provincia rilascia ai sensi del vigente Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione per interventi effettuati dall'Operatore sulla Sede Stradale Provinciale, non disciplinati dalle Concessioni rilasciate ai sensi della Convenzione.

Cavo: conduttore di forma allungata, che può essere costituito da più elementi, mediante il quale avviene la trasmissione delle telecomunicazioni.

Concessione: provvedimento rilasciato dall'ente proprietario o gestore della Strada Provinciale all'Operatore (art. 67 D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni – D.P.R. 610 del 19/09/1996 nonché ai sensi dell'eventuale ulteriore normativa applicabile) al fine di realizzare la Rete di Telecomunicazioni o gli spostamenti della Rete di Telecomunicazioni dell'Operatore.

Condutture: vedi **Tubazioni**.

Convenzione: atto che disciplina rapporti tra la Provincia ed Operatore di Telecomunicazioni per la realizzazione o installazione di Rete di Telecomunicazioni implicanti l'attraversamento, l'uso o l'occupazione delle Sedi Stradali Provinciali o parti di esse.

Infrastruttura: i cunicoli, cavidotti, intercapedini, polifore, pozzetti e cavedi in genere, esistenti o da realizzare lungo, sotto, o sopra, le Strade Provinciali, o parte di esse, e relative aree di sedime, e/o i manufatti e piccole opere presenti.

Interferenza: rapporto con Infrastruttura e/o Rete di Telecomunicazioni di qualunque genere attraversanti od occupanti strutture viarie, sia preesistenti che di nuova costruzione, ovvero modifiche o nuove realizzazioni di strutture viarie dalle quali detto rapporto sorga.

Manutenzioni: interventi, ordinari e straordinari, necessari per mantenere la Rete di Telecomunicazioni dell'Operatore in ordinario funzionamento.

Norme Tecniche: complesso delle disposizioni che disciplinano in modo specifico le modalità e le tecniche di svolgimento dei lavori di cui alla Convenzione e/o Concessione e/o Autorizzazione da parte dell'Operatore.

Operatore o Operatore di Telecomunicazioni: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per la realizzazione ed installazione di Rete di Telecomunicazioni, che può interessare il Suolo, il Sottosuolo, il Soprassuolo e l'Infrastruttura.

Programma Triennale dei Percorsi: progettazione che indichi i tracciati, le proporzioni, le posizioni e l'ingombro della Rete di Telecomunicazioni che l'Operatore intende realizzare nel triennio.

Rete di Telecomunicazioni: sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti terminali di rete definiti con mezzi a filo, radio, ottici o altri mezzi elettromagnetici.

Sito: le aree poste a livello, sopra o sotto, la superficie terrestre, oggetto di alcune delle attività della Convenzione.

Soprassuolo: lo spazio localizzato al di sopra della superficie terrestre.

Sottosuolo: lo spazio localizzato al di sotto della superficie terrestre.

Strada Provinciale o Sede Stradale Provinciale: le strade e loro pertinenze, come definite dal D.lgs. n°285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. n°495 del 16/12/1992 e successive modifiche, nonché i manufatti, i reliquati adiacenti al confine stradale ed ogni altra area di pertinenza delle strade in proprietà o in gestione della Provincia.

Stralcio Operativo Annuale: progettazione che specifichi nel dettaglio le occupazioni del Suolo, del Sottosuolo e Soprassuolo, nonché la Rete di Telecomunicazioni che sarà realizzata dall'Operatore nel corso dell'anno cui lo Stralcio Operativo Annuale si riferisce.

Suolo: lo spazio localizzato a livello della superficie terrestre.

Tubazioni: corpi cilindrici o prismatici cavi, di lunghezza e forma variabile, funzionali alla installazione di Cavo o altri manufatti, inclusi, in via elencativa ma non esaustiva, i tritubi, al proprio interno.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 4

CONVENZIONI GENERALI

1. Ai sensi dell'articolo 67, comma quinto, del D.P.R. n. 495/92 e successive modificazioni ed integrazioni, tra i soggetti aventi idoneo titolo giuridico per la prestazione dei servizi di cui al citato articolo 28 del Codice della Strada e l'Ente proprietario della Strada Provinciale possono essere, in particolare, stipulate convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti, per l'uso o l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo relativi alle Sedi Stradali Provinciali con le reti esercite e che dette convenzioni generali, in caso di contrasto, prevalgono, ad ogni effetto di legge, sulle concessioni assentite;
2. La Convenzione fissa le procedure amministrative da seguire per il rilascio delle singole Concessioni per l'attraversamento, l'uso e l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo e del Soprassuolo, relativo alle Sedi Stradali Provinciali e per la posa e la installazione di Rete di Telecomunicazioni, per la realizzazione di sezioni di scavo, al fine dell'esercizio da parte di Operatore della Rete di Telecomunicazioni. Definisce inoltre le modalità da adottarsi per l'esecuzione dei lavori di posa ed installazione della Rete di Telecomunicazioni medesima che attengono al Suolo, al Sottosuolo e Soprassuolo delle Strade Provinciali, le eventuali Infrastrutture o

lavori di rifacimento, spostamento e manutenzione delle reti insistenti sulle suddette aree. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, possono essere prescritte dalla Provincia norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi prolungati, anche apposite deviazioni in sito o percorsi alternativi.

ART.5 **ISTANZE DI CONCESSIONE**

1. L'Operatore ogni qualvolta intenda costruire una nuova Rete di Telecomunicazioni, o parte di Rete di Telecomunicazioni, o strutture destinate alla attrezzatura accessoria alla predetta Rete di Telecomunicazioni, che attraversino, occupino o comunque insistano, anche con i relativi depositi, sul Suolo, sul Sottosuolo o sul Soprassuolo relativo a Strade Provinciali e loro fasce di rispetto, presenterà alla Provincia, a norma dell'art. 120 del T.U. 11/12/1933 n° 1775, e successive modifiche, della L.R. 16/08/82 n° 52, e successive modifiche, e dell'art. 25 del Codice della Strada, fatte salve ulteriori disposizioni di legge e/o regolamentari e/o amministrative applicabile, la seguente documentazione:
 - a) domanda in carta legale in originale ed in copia, accompagnata da relazione tecnica descrittiva della Rete di Telecomunicazioni da realizzare, attestante che gli interventi da effettuare sulle aree Provinciali e/o sulle Infrastrutture sono in tutto rispondenti alle disposizioni delle vigenti leggi, e che saranno realizzati secondo le regole della buona tecnica;
 - b) elaborato tecnico in tre copie, di cui una in bollo, contenente corografia su carta regionale in scala 1:10000, recante l'indicazione del tratto di Strada Provinciale interessato dagli interventi; l'indicazione della progressiva chilometrica stradale; planimetria catastale e aerofotogrammetria, in scala appropriata, con l'esatta indicazione delle opere da eseguire; profilo longitudinale della campata della Rete di Telecomunicazioni attraversante la Strada Provinciale, che riporti la sezione della stessa, i sostegni di appoggio, l'armamento ed i franchi sul piano stradale e delle opere accessorie; in caso di attraversamento o di occupazione longitudinale con Cavi sotterranei, la profondità di giacitura e l'esatta ubicazione delle Tubazioni e dei Cavi, la posizione di eventuali pozzetti o dei sostegni di partenza del Cavo. Detta documentazione deve essere prodotta anche su supporto informatico;
 - c) attestazione di versamento per spese di istruttoria determinate dalla Provincia;
 - d) copia autentica di idoneo titolo giuridico abilitante l'Operatore alla realizzazione, installazione ed esercizio di Rete di Telecomunicazioni;
 - e) ogni altra documentazione richiesta dalla Provincia.
2. La Provincia istruisce la domanda assumendo ogni utile dato informativo presso gli altri uffici Provinciali interessati e propone eventuali modifiche ai percorsi in virtù delle Infrastrutture esistenti e/o programmate, ai problemi connessi alla circolazione e sicurezza delle Strade, nonché alle esigenze di coordinamento con altri servizi di rete esistenti o programmati.

ART. 6 **INTERFERENZE ED OPERE DIFFORMI**

1. L'Operatore si dovrà impegnare a realizzare i lavori relativi alle Interferenze in piena conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia.
2. Lo studio del progetto di Interferenza, la predisposizione di tutta la necessaria documentazione e la realizzazione delle Interferenze saranno a cura e spese dell'Operatore. Il progetto di Interferenza sarà sottoposto alla approvazione della Provincia.
3. Per comprovate ed urgenti necessità dell'Operatore, in caso di necessità di esecuzione di opere difforme dagli elaborati tecnici allegati alla domanda di Concessione, la Provincia, a cura e spese dell'Operatore, potrà consentire, in via eccezionale, con provvedimento specifico, la immediata realizzazione dell'opera difforme, subordinatamente alla sottoscrizione da parte dell'Operatore del

relativo impegno di ripristino, da assolversi nei tempi indicati dalla Provincia, o di obbligazioni alternative richieste dalla Provincia. Il tutto a cura e spese dell'Operatore.

ART. 7 **RILASCIO DELLA CONCESSIONE**

1. Fatte salve diverse disposizioni di legge vigenti, a fronte della regolare presentazione dei documenti richiesti, la Provincia, se il giudizio di idoneità del progetto avrà esito positivo, provvederà ad accogliere la domanda presentata dall'istante, rilasciando la Concessione, entro i termini di legge.
2. Le singole Concessioni indicheranno, in via elencativa ma non esaustiva, le date di inizio e di ultimazione dei lavori ed ingombro della carreggiata, la Strada Provinciale, o parte di essa, interessata dai lavori, i periodi di limitazione o deviazione del traffico, le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi, i controlli, le ispezioni ed il collaudo riservato alla Provincia, la durata della Concessione, il deposito cauzionale.
3. La Concessione individua gli eventuali obblighi di natura civica a carico del Concessionario, come definiti in sede di Convenzione Generale, per tali intendendosi, in generale, un'Infrastruttura e/o un Cavo, e/o una Tubazione e/o un servizio di Telecomunicazioni forniti a favore della Provincia e/o di altre istituzioni pubbliche e/o di diritto pubblico e/o Enti o società private indicati dalla Provincia.

ART. 8 **STRADE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI**

1. La Convenzione sarà applicata, salva diversa disposizione, anche con riferimento ai tratti di Strade Provinciali all'interno del centro abitato di Comuni aventi popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per i quali, ai sensi dell'art. 26 del Codice della Strada, il rilascio delle Concessioni è di competenza dell'Amministrazione Comunale, previo nulla osta della Provincia.

ART. 9 **DURATA**

1. La durata della Convenzione non dovrà essere superiore a dieci (10) anni e comunque non potrà eccedere i limiti temporali del provvedimento autorizzatorio, o altro idoneo titolo giuridico, per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui è titolare l'Operatore.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, la stessa si applicherà integralmente alle nuove istanze di Concessione e/o Autorizzazione presentate dall'Operatore ed a quelle in corso di definizione.

ART. 10 **CANONE E CORRISPETTIVO**

1. Per il COSAP (Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche) si applicheranno le disposizioni legislative che regolano la posa delle Condotture ed il relativo Regolamento Provinciale adottato con delibera consiliare n°12324/624/98 del 22/12/98, esecutiva (provvedimento del CO.RE.CO. del 30/12/98 n°351) e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'operatore è tenuto al pagamento di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dell'operatore. Gli importi sono indicati nella tabella allegata al Regolamento.
3. L'operatore che utilizza le Infrastrutture esistenti di proprietà della Provincia dovrà pagare alla Provincia di Milano un corrispettivo stabilito ai sensi di legge.

4. Il mancato pagamento di quanto dovuto dall'Operatore alla Provincia, a qualsiasi titolo nei termini indicati determinerà la revoca e l'inefficacia della Concessione e costituirà inadempimento rilevante della Convenzione.

ART. 11

SITI

1. In sede di individuazione e definizione dei singoli Siti esterni ed interni su cui installare la Rete di Telecomunicazioni, l'Atto di Concessione regolerà, nel rispetto dei principi previsti dalla Convenzione, i rapporti relativi alla utilizzazione dei singoli Siti.
2. I Siti dovranno avere una ampiezza variabile in funzione del tipo di Rete di Telecomunicazione da installare e saranno, comunque, concessi compatibilmente con la loro effettiva disponibilità, con la sicurezza del traffico stradale, nonché della sicurezza e della salute delle persone, ad insindacabile giudizio della Provincia.
3. La Provincia si riserverà il diritto di accedere ai Siti concessi in qualsiasi momento per procedere a sopralluoghi ed effettuare interventi legati ad esigenze di servizio e/o di sicurezza stradale, previa comunicazione, da farsi a mezzo telefax e con idoneo preavviso, all'Operatore, il quale potrà far presenziare il proprio personale a tali accessi.

ART. 12

SPESE DI ISTRUTTORIA

1. L'Operatore dovrà provvedere, mediante apposito versamento da effettuare presso la Cassa Provinciale, al rimborso delle spese di sopralluogo e di istruttoria relative alla concessione di ogni singolo lavoro, a norma dell'art. 27 comma 3 del Codice della Strada.

ART. 13

COSTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione, l'Operatore dovrà prestare un deposito cauzionale, mediante fidejussione bancaria o altro strumento ritenuto idoneo dalla Provincia.

ART. 14

COPERTURA ASSICURATIVA

1. L'Operatore dovrà impegnarsi a consegnare un'apposita copertura assicurativa per gli eventuali vizi e difetti d'opera e per i danni che dovessero verificarsi in relazione ai lavori e/o alle opere realizzate dall'Operatore.

ART. 15

ONERI FISCALI

1. Le spese di stipula, bollo, registrazione e tutte le conseguenti di carattere fiscale di qualsiasi genere saranno a carico esclusivamente dell'Operatore.

ART. 16

PENALI

1. Fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno subito, la Provincia potrà prevedere l'applicazione, nei confronti dell'Operatore, di penali per gli importi che saranno determinati dalla Provincia, in uno o più dei seguenti casi, salvo altri:
 - a) in caso di lavori eseguiti in modo difforme da quanto previsto nella Convenzione;
 - b) in caso di mancato rispetto dei termini per la conclusione dei lavori previsti nel Programma Triennale dei Percorsi, nello Stralcio Operativo Annuale, nella Concessione e/o Autorizzazione;
 - c) nel caso di ritardo da parte dell'Operatore nella realizzazione delle opere di ripristino previste dalla Convenzione;
 - d) nel caso di mancata realizzazione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria;
 - e) in caso di ritardo dell'Operatore nella realizzazione delle modifiche o della messa in sicurezza delle Reti di Telecomunicazioni rese necessarie a seguito di lavori di manutenzione o di modifica delle Strade Provinciali;
 - f) in caso di mancato rispetto da parte dell'Operatore delle procedure di coordinamento stabilite dalla Provincia;
 - g) in caso di mancato adempimento da parte dell'Operatore all'obbligo di spostamento della Rete di Telecomunicazioni.
2. Rimane comunque impregiudicata, anche in caso di applicazione delle penali, la facoltà della Provincia di risoluzione e/o di revoca della Convenzione e di tutti i provvedimenti amministrativi.

CAPO III OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

ART. 17

REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DA PARTE DELL'OPERATORE

1. Ciascuno degli Operatori di Telecomunicazioni ha la possibilità, previo rilascio da parte della Provincia di idoneo provvedimento, di realizzare Infrastruttura per installare Rete di Telecomunicazioni utilizzando il Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo alla Sede Stradale Provinciale, o parti di essa, secondo le modalità e prescrizioni stabilite dal presente atto, dalla Convenzione e relativi allegati. Tale facoltà sarà attuabile nei casi di mancata esistenza di Infrastrutture ovvero qualora sia accertata l'impossibilità tecnica di utilizzare quelle esistenti e sempre che l'occupazione del Suolo, del Sottosuolo, del Soprassuolo relativo alla Sede Stradale Provinciale non sia in contrasto con l'interesse pubblico ovvero possa arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.
2. La Rete di Telecomunicazioni deve essere realizzata a regola d'arte in conformità ai dettami delle normative imperative e delle regolamentazioni tecniche vigenti. L'Operatore di Telecomunicazioni deve realizzare tale Infrastruttura secondo le prescrizioni dettate dalla Provincia. In ogni caso dovrà essere posta massima attenzione a non interferire con reti tecnologiche pre-esistenti o predisposte adottando tecnologie che alterino il meno possibile lo stato delle aree Provinciali.
3. Ogni eventuale costo o danno connesso o derivante dalla installazione, manutenzione, spostamento, rinnovo o adattamento o intervento sulla Rete di Telecomunicazioni e sulle Infrastrutture è a totale carico dell'Operatore. Ogni attività e spesa per il ripristino del Suolo, Sottosuolo, Soprassuolo relativo alla Strada Provinciale, dovuto alla attività dell'Operatore, sono a totale carico di quest'ultimo.
4. In caso di interventi o modifiche alla Rete di Telecomunicazioni ed alle Infrastrutture esistenti, in dipendenza di lavori stradali e lavori accessori, questi interventi avverranno a cura e spese dell'Operatore.
5. Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di uso di suolo pubblico e di sicurezza sul lavoro.

ART.18

ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Prima di effettuare qualsiasi genere d'intervento, previamente da autorizzare dalla Provincia, lungo o attraverso Strade Provinciali, su pertinenze delle stesse o Infrastrutture, l'Operatore di Telecomunicazioni dovrà informare il responsabile tecnico del tratto di Strada interessato, indicando il provvedimento autorizzativo, dell'inizio degli stessi, a mezzo di comunicazione scritta (telefax, e mail e lettera a.r.).
2. Ogni lavoro, previa apposizione di regolamentare segnaletica e dei presidi necessari ad evitare qualsiasi pericolo per il pubblico transito previsti dalle normative vigenti, non appena iniziato dovrà essere concluso entro il più breve tempo possibile, e comunque entro i termini indicati nel provvedimento di autorizzazione Provinciale per l'esecuzione dei lavori, senza interrompere il pubblico transito dei veicoli e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza della circolazione.
3. Le singole tratte di Strada Provinciale interessate dall'occupazione, individuate nella Concessione o altro provvedimento autorizzativo, non devono essere disselciate per più di tre (3) giorni. Ogni eventuale eccezione deve essere preventivamente concordata con il responsabile del tratto di Strada Provinciale interessato.
4. Qualora la predetta occupazione interessi una o più Strade incluse nell'elenco delle c.d. "Strade Sensibili", l'Operatore di Telecomunicazioni è tenuto ad adottare particolari cautele nell'utilizzazione del Suolo, Soprassuolo e del Sottosuolo, e ad attenersi alle prescrizioni che a tal proposito la Provincia può formulare. Lungo tali strade sono prioritariamente favorite soluzioni di condivisione di reti, di dotti o di scavi. Per quanto riguarda l'uso comune di Reti di Telecomunicazioni o l'accesso a quelle esistenti, la Provincia si riserva il diritto di attivare l'intervento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
5. Nei casi in cui i lavori da effettuare interessino la carreggiata e la Provincia ritenga necessario, per motivi di sicurezza, prevedere la chiusura al traffico della Strada il Concessionario dovrà presentare apposita richiesta di interruzione del traffico con idoneo percorso alternativo, al fine di poter predisporre la necessaria ordinanza Provinciale.
6. L'Operatore di Telecomunicazioni è tenuto ad osservare le ulteriori prescrizioni tecniche indicate dalla Provincia per cause sopravvenute riguardanti il corretto svolgimento dei lavori.
7. I lavori dovranno essere condotti con continuità, senza interruzioni se non per cause di forza maggiore sopravvenute.
8. L'Operatore di Telecomunicazioni, nell'esecuzione dei lavori, predispone tutte le accortezze necessarie a non danneggiare, ove possibile, il verde urbano ed extraurbano. Ogni lavoro eseguito in aree piantumate deve essere eseguito secondo le specifiche della Provincia.
9. Prima dell'inizio dei lavori i segnalatori stradali devono essere protetti dagli opportuni apparati a cura e spese dell'Operatore.
10. L'Operatore di Telecomunicazioni è obbligato a pianificare i lavori in modo da minimizzare l'impatto sulla circolazione e da assicurare una costante attenzione alla sicurezza. Sul cantiere deve essere esposto un cartello indicante le date di inizio e fine lavori, l'oggetto dei lavori, il committente e il nome di un responsabile reperibile.
11. Il riempimento delle trincee di scavo, dopo la posa della Rete di Telecomunicazioni e l'eventuale realizzazione dell'Infrastruttura, dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le modalità indicate dalla Provincia ed adottando tutte le cautele dettate dalla buona tecnica intese ad evitare che si verifichino in seguito, avvallamenti o deformazioni del piano viabile o delle pertinenze stradali.

Art. 19

ULTIMAZIONE LAVORI E COLLAUDO

1. L'operatore deve dare comunicazione alla Provincia dell'avvenuta ultimazione dei lavori. La Provincia effettua una verifica preliminare dello stato dei luoghi e, qualora non abbia esito positivo, l'Operatore di Telecomunicazioni nel termine di 60 giorni dovrà effettuare tutti gli interventi di ripristino necessari. Decorso tale termine la Provincia potrà intervenire direttamente trattenendo i costi derivanti direttamente dal deposito cauzionale. In caso di esito positivo della verifica la Provincia effettuerà, nel termine di 180 giorni, il collaudo dei lavori. A collaudo ultimato, senza riserve, seguirà lo svincolo delle garanzie prestate.
2. L'Operatore di Telecomunicazioni deve rilevare ogni parte della propria Infrastruttura e della Rete di Telecomunicazioni posata, in modo numerico e registrando le misure su planimetrie predisposte a tal fine. Entro trenta (30) giorni dal completamento dell'Infrastruttura o di parte di essa, tale documentazione sottoscritta dall'Operatore deve essere inviata alla provincia anche in supporto informatico georeferenziato.
3. L'Operatore potrà effettuare gli interventi che riterrà opportuni sulla Rete di Telecomunicazioni, previa autorizzazione da parte degli uffici Provinciali preposti, con onere di provvedere alla trasmissione della documentazione tecnica alla Provincia ai fini dell'aggiornamento della banca dati Provinciale.

ART. 20

UTILIZZO DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI

1. L'Operatore di Telecomunicazioni ha l'obbligo di utilizzare per l'installazione della propria Rete di Telecomunicazioni le Infrastrutture esistenti di proprietà, o in gestione della Provincia, se queste sono idonee. In via subordinata, laddove non esistenti o non adeguate, l'Operatore potrà indicare una o più Infrastrutture da realizzare. La verifica dell'idoneità e consistenza dell'Infrastruttura viene definita in sede di definizione del Programma Triennale dei Percorsi e nello Stralcio Operativo Annuale.
2. L'utilizzo di Infrastrutture, ai fini dell'installazione della Rete di Telecomunicazioni, e per collegare i relativi Cavi con sistemi installati in sedi private, include l'accesso e l'uso di pozzetti d'ispezione al fine di inserire Cavi in Infrastrutture libere, mantenerli e ripararli.
3. L'Infrastruttura viene resa disponibile dalla Provincia all'Operatore di Telecomunicazioni nelle condizioni di fatto e di diritto esistenti, e come tale viene accettata espressamente dall'Operatore, e in analoghe condizioni resa alla Provincia. Sono a cura e spese dell'Operatore: la costruzione e l'installazione, la modifica, lo spostamento della Rete di Telecomunicazioni. L'Operatore di Telecomunicazioni è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione di propria competenza con scadenze adeguate. Le Parti si tengono reciprocamente informate delle rispettive attività eseguite su Infrastrutture utilizzate in comune, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzate, per quanto di pertinenza dell'Operatore, dalla Provincia. Al termine dei lavori di installazione, sarà eseguito un sopralluogo congiunto e redatto il relativo verbale di collaudo nei modi previsti all'art. 19.
4. In caso di modifica delle Infrastrutture, la Provincia ne darà comunicazione agli Operatori di Telecomunicazioni interessati mediante lettera raccomandata a.r., con un preavviso di sessanta (60) giorni per modifiche che non comportano spostamenti di Tubazioni o Reti di Telecomunicazioni, di centoventi (120) giorni in caso contrario, per consentire i necessari interventi atti ad evitare interruzione ai servizi, salvo diverso termine dettato da assoluta necessità ed urgenza. Da parte della Provincia sarà fornita una relazione schematica circa le modalità dell'intervento ed i tempi previsti. Le modifiche alle Infrastrutture saranno predisposte solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcun'altra soluzione alternativa. Nell'effettuare gli spostamenti di percorso la Provincia avrà cura di tutelare le esigenze degli Operatori nei confronti dei rispettivi utenti.

ART.21
OBBLIGHI DELL'OPERATORE DI TELECOMUNICAZIONI

1. Fatte salve le eventuali ulteriori e specifiche prescrizioni che potranno essere dettate dalla Provincia e/o previste da disposizioni di legge e/o regolamentari, l'Operatore di Telecomunicazioni dovrà rispettare le seguenti disposizioni:
 - a) tenere un registro delle date e dei nominativi dei tecnici che accedono alla Infrastruttura unitamente alla descrizione dell'intervento ed i dati identificativi delle autorizzazioni ricevute;
 - b) installare una Rete di Telecomunicazioni che, nel rispetto delle normative vigenti, non danneggi l'ambiente;
 - c) utilizzare esclusivamente personale specializzato;
 - d) usare strumenti adatti per l'apertura dei pozzetti, delle scatole di giunzione e di distribuzione. I pozzetti aperti devono essere protetti ai sensi della normativa vigente;
 - e) definire, prima di dar corso ai lavori, con la Provincia, i punti di immissione e di uscita del Cavo e la disponibilità richiesta. Terminato l'intervento i pozzetti dovranno essere lasciati puliti da ogni residuo;
 - f) disporre un servizio di pronto intervento continuativo;
 - g) identificare le proprie Tubazioni utilizzate nel pozzetto d'accesso con sistemi sigillati impermeabili;
 - h) consentire ai tecnici della Provincia l'accesso in ogni momento ai pozzetti d'ispezione e a qualunque Infrastruttura utilizzata;
 - i) fornire alla Provincia in sede di presentazione della progettazione, e successive varianti, la documentazione inerente i Cavi posati e relativi percorsi, in formato digitale al fine di implementare la banca dati Provinciale; al termine dell'utilizzazione della Infrastruttura, l'Operatore dovrà ripristinare lo stato pre-esistente salvo diverso accordo. Ogni costo relativo resta a carico dell'Operatore.
2. L'Operatore prima di dar corso ai lavori di cui sopra, dovrà aver ottenuto l'apposita Concessione da parte della Provincia o del Comune nei casi previsti dal Codice della Strada.
3. L'Operatore di Telecomunicazioni, Concessionario del Suolo, del Sottosuolo, del Soprasuolo e/o dell'Infrastruttura, è obbligato a coordinare i propri piani di scavo, con quelli della Provincia e degli Operatori di Telecomunicazioni terzi. Ai fini del coordinamento degli interventi, agli Operatori di Telecomunicazioni saranno forniti i Programmi triennali di costruzione e manutenzione strade della Provincia.

ART. 22
**PROCEDURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE AVENTI
CARATTERE DI URGENZA**

1. Le riparazioni di Reti di Telecomunicazioni e/o Infrastrutture in esercizio, che rivestano carattere di urgenza e che comportino la manomissione della Sede Stradale Provinciale potranno essere prontamente attuate dall'Operatore, a sua cura e spese, previa comunicazione al personale locale di sorveglianza della Strada Provinciale e contestualmente alla Provincia, a mezzo telegramma o telefax, contenente l'indicazione del luogo, il tipo di intervento da eseguire e l'attestazione del carattere d'urgenza dell'intervento. Resterà fermo comunque l'obbligo, da parte dell'Operatore, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Provincia, che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
2. Qualora si rendesse necessario un intervento d'urgenza sulla Sede Stradale, la Provincia informerà l'Operatore mediante telegramma o telefax e l'Operatore dovrà assumere, a sua cura e spese, nel più breve tempo possibile, tenuto anche conto della necessità di assicurare la continuità del servizio pubblico gestito, i necessari provvedimenti, eventualmente a carattere provvisorio, per il fuori

servizio e la messa in sicurezza della Rete di Telecomunicazioni, sollevando comunque la Provincia da eventuali danni conseguenti.

ART.23

PROCEDURA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE

1. I lavori di manutenzione, riparazione, modifica e dismissione della Rete di Telecomunicazioni e delle Infrastrutture dovranno essere eseguiti dall'Operatore a proprie cura e spese, ferma restando l'autorizzazione preventiva da parte della Provincia.
2. Detti lavori, eccetto quelli che rivestono carattere di urgenza, sono specificati negli Stralci Operativi Annuali.
3. Resta fermo comunque l'obbligo, da parte dell'Operatore, di osservare e predisporre tutte le eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite dalla Provincia che si rendessero necessarie ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
4. Ove i lavori di manutenzione comportino modifiche alla Rete dell'Operatore di Telecomunicazioni, questi deve trasmettere a fine lavori il progetto esecutivo di quanto realizzato.
5. L'Operatore nel corso dei lavori di manutenzione eseguiti sulla propria Rete di Telecomunicazioni sarà unico responsabile per danni causati alla Rete di Telecomunicazioni, alla Infrastruttura, al proprio personale, ai propri consulenti ed a terzi, nonché per gli eventuali danni economici che il rallentamento e la sospensione anche parziale della circolazione possono aver arrecato e terrà la Provincia integralmente manlevata.

ART. 24

DISMISSIONE DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI E DELL'INFRASTRUTTURA

- 24.1 In caso di dismissione, parziale o integrale, della Rete di Telecomunicazioni, delle Tubazioni, e/o dell'Infrastruttura per scadenza della Convenzione, la Provincia avrà facoltà di optare per la rimozione o meno della Rete di Telecomunicazioni, delle Tubazioni e/o dell'Infrastruttura e dei conseguenti interventi di ripristino occorrenti alla Sede Stradale e relative pertinenze, in funzione dei programmi d'intervento pianificati dalla Provincia o dell'impatto che i lavori di dismissione potrebbero comportare in termini di sicurezza e fluidità alla circolazione stradale. In caso di rimozione ogni spesa rimane a carico del Contraente al quale non spetta in nessun caso alcuna indennità o rimborso.
- 24.2 In ogni caso, alla cessazione della Convenzione o della/e Concessione/i comunque verificatasi e salva la facoltà della Provincia di richiedere il ripristino come sopra indicato, l'Infrastruttura resterà di proprietà della Provincia, rinunciando espressamente sin d'ora il Contraente a qualsiasi richiesta di indennizzo o rimborso per qualsiasi titolo.
Per quanto ivi non espressamente previsto si applicano le disposizioni di legge in materia.

ART.25

MANLEVA DELLA PROVINCIA

1. Le Concessioni rilasciate dalla Provincia e gli altri eventuali provvedimenti autorizzativi si intenderanno accordati senza pregiudizio dei diritti di terzi.
2. In caso di danni causati a terzi, a qualsiasi causa essi siano dovuti, durante o in dipendenza della esecuzione dei lavori, e dei relativi depositi ed occupazioni, la Provincia ne sarà integralmente sollevata e tenuta indenne dall'Operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno.

ART.26

RESPONSABILITA' PER LA SICUREZZA DELLA RETE DI TELECOMUNICAZIONI

1. L'Operatore garantirà, a proprio totale carico, le condizioni di sicurezza della Rete di Telecomunicazioni installata per quanto concerne ogni tipo di emissione, radioelettrica, elettrostatica, elettromagnetica o qualsiasi altro tipo di irradiazione, sottoponendo la Rete di Telecomunicazioni stessa alle verifiche e certificazioni previste dalle vigenti normative anche in materia di protezione sanitaria. L'Operatore si assumerà al riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante dalle dette emissioni o da ogni altra propagazione incluso l'incendio, esonerando e manlevando la Provincia da ogni responsabilità.

ART.27

RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELLA PROVINCIA

1. Nell'esecuzione dei lavori di posa e manutenzione, ordinaria e straordinaria, e durante l'esercizio, l'Operatore sarà unico responsabile per eventuali danni cagionati a terzi, alle Reti di Telecomunicazioni, alle opere ed al personale della Provincia.

ART.28

ULTERIORI FATTISPECIE DI RESPONSABILITA' DELL'OPERATORE

1. L'Operatore sarà responsabile per i danni da eventi naturali restando invece in ogni caso esclusa la responsabilità della Provincia.
2. L'Operatore sarà responsabile per i danni a persone o cose e per l'impatto sul territorio, derivanti dagli interventi effettuati per realizzare opere di protezione ai siti in concessione ed alla Rete di Telecomunicazioni.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI COORDINAMENTO TRA OPERATORI

ART.29

COORDINAMENTO DEI LAVORI CON ALTRI OPERATORI

1. Ogni Strada Provinciale interessata dalla realizzazione di nuove Infrastrutture, dalla realizzazione di tratti di Rete di Telecomunicazioni di nuova installazione, dai rifacimenti di quelle esistenti in concomitanza di interventi finalizzati alla riqualificazione e/o potenziamento eseguiti direttamente su aree di sedime stradale, è esclusa da altri interventi relativi alla Rete di Telecomunicazione, con esclusione di quelli manutentivi, da parte di Operatori di Telecomunicazioni autorizzati e che siano Concessionari della Provincia al momento dell'avvio della procedura esecutiva, per un periodo di tre anni dall'ultimazione dei lavori, salvo interventi attuati direttamente dalla Provincia.
2. La Provincia valuta la necessità del rispetto dell'esclusione di cui al precedente comma in sede della verifica tecnica tenendo conto altresì dei principi di cui alla normativa vigente.
3. Ai fini di cui sopra la Provincia aggiorna la lista degli Operatori di Telecomunicazioni Concessionari che è a disposizione di tutti gli interessati unitamente a tutte le informazioni concernenti l'uso di Infrastrutture Provinciali o all'occupazione di Suolo, Sottosuolo, Soprasuolo, pubblico, che progressivamente sono inseriti nella banca dati Provinciale.
4. La Provincia mette a disposizione degli Operatori di Telecomunicazioni Concessionari i programmi di costruzione e manutenzione delle Strade Provinciali al fine della formulazione di eventuali loro piani d'intervento.

5. L'Operatore di Telecomunicazioni deve effettuare entro i tempi che saranno stabiliti dalla Provincia, modifiche o lavori di sicurezza alla Rete di Telecomunicazioni, rese necessarie da manutenzione o modifiche della Sede Stradale, in modo che i lavori relativi non ne siano ritardati. Questa obbligazione si applica anche nei casi in cui gli interventi richiesti ricadano su predisposizioni concesse, non utilizzate direttamente dall'Operatore stesso. I costi relativi sono a carico dell'Operatore.
6. In sede di approvazione degli Stralci Operativi Annuali la Provincia informa l'Operatore di Telecomunicazioni se le aree di previsto intervento sono interessate da precedenti ritrovamenti archeologici, o circa le eventuali altre problematiche relative a dette aree, o circa alla compatibilità delle aree con l'attività che deve essere svolta dall'Operatore. Nessuna responsabilità, comunque, può essere addebitata alla Provincia e tutti i costi ed i rischi connessi restano ad esclusivo carico dell'Operatore.

ART.30

NON ESCLUSIVITA' DEI DIRITTI DELL'OPERATORE

1. La Convenzione non conferirà l'esclusiva ad un Operatore. La Provincia sarà libera di porre in essere analoghe iniziative con soggetti terzi a sua discrezionalità.

ART.31

RICHIESTE DI DIVERSI OPERATORI PER LO STESSO TRATTO

1. Nel caso in cui più Operatori di Telecomunicazioni intendano utilizzare la medesima tratta di Strada Provinciale per realizzare Reti di Telecomunicazioni, la Provincia effettuerà il coordinamento dei rispettivi lavori in funzione del Programma Triennale dei Percorsi e degli Stralci Operativi Annuali.
2. Nel caso in cui dal confronto tra i Programmi Triennali dei Percorsi e tra gli Stralci Operativi Annuali presentati da più Concessionari, la Provincia riscontri che da parte di Operatori di Telecomunicazioni vi sia interesse ad utilizzare il medesimo tratto di Strada Provinciale, lo stesso informerà gli Operatori di Telecomunicazioni interessati dell'obbligo (nel caso di sovrapposizione nell'ambito degli Stralci Operativi Annuali), o della possibilità (nel caso di sovrapposizione nell'ambito dei Programmi Triennali dei Percorsi) di coordinarsi dal punto di vista tecnico ed operativo.

ART.32

RISOLUZIONE DEI CONTRASTI TRA GLI OPERATORI DI TELECOMUNICAZIONI

1. Nel caso di mancato accordo la Provincia definirà per le Parti le procedure di coordinamento, in funzione del principio della massima sicurezza e fluidità della circolazione stradale, impregiudicata la normativa speciale applicabile.

CAPO V

INTERVENTI DA PARTE DELLA PROVINCIA

ART.33

PRESCRIZIONI DI DETTAGLIO E VARIANTI RICHIESTE DALLA PROVINCIA

1. La Provincia, durante la fase istruttoria, potrà dettare ulteriori prescrizioni di dettaglio rispetto alla documentazione presentata e varianti al tracciato che si rendessero necessarie o utili nel pubblico interesse o per la sicurezza della circolazione e comunque nei limiti imposti dalle Norme Tecniche e

di sicurezza contenute nella Concessione. Ogni eventuale spesa od onere derivante da tali prescrizioni sarà integralmente a carico dell'Operatore.

2. L'Operatore non potrà apportare alcuna variazione non autorizzata dalla Provincia al Programma Triennale dei Percorsi ed allo Stralcio Operativo Annuale. La Provincia potrà invece richiedere, ogni variante di dettaglio, da realizzarsi a cura e spese dell'Operatore, ritenuta necessaria per la tutela delle strutture viarie e della sicurezza della circolazione, purché non alteri le caratteristiche essenziali del predetto Programma Triennale dei Percorsi o dello Stralcio Operativo Annuale.

ART.34

VARIANTI NECESSARIE PER EVENTI SOPRAVVENUTI

1. Eventuali varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro, verranno concordate dall'Operatore con i tecnici della Provincia. L'Operatore invierà alla Provincia i nuovi disegni con le modifiche apportate, che dovranno essere realizzate a cura e spese dello stesso.

ART.35

MODIFICHE PROPOSTE DALL'OPERATORE

1. Qualora l'Operatore intendesse modificare l'assetto o l'allocazione della Rete di Telecomunicazioni, dovrà reiterare la procedura sopramenzionata, identificando anche le possibili Interferenze, con particolare riguardo alle altre reti esistenti, oltre che allo stato della struttura viaria. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche dovranno essere sopportati dal solo Operatore.

ART.36

FACOLTA' DI REVOCA E/O MODIFICA

1. Resta in capo alla Provincia la facoltà di revocare o modificare in qualsiasi momento Concessioni ed Autorizzazioni rilasciate, in relazione a sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di tutela della sicurezza stradale, senza che per questo l'Operatore possa pretendere alcun indennizzo

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 37

AUTORIZZAZIONE ALLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI E DATI

1. Salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente e dalle presenti linee di indirizzo, per tutta la durata della Convenzione e per un periodo di due anni (2) successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dalla altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come "confidenziali" o "riservate" o che siano di natura intrinsecamente riservata (come ad esempio le informazioni relative ai costi. Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno se le dette informazioni riservate sono già in possesso dell'altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse; o se le dette informazioni saranno o divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell'altra Parte; o se saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell'obbligo di riservatezza; o se saranno sviluppate autonomamente senza l'utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
2. L'Operatore, in conformità delle disposizioni del presente articolo, autorizzerà la Provincia a comunicare il proprio Stralcio Operativo Annuale ed il Programma Triennale dei Percorsi agli altri Operatori di Telecomunicazioni suscettibili di diventare Concessionari, al solo fine ed unicamente per ciò che sarà strettamente attinente al coordinamento dei lavori di cui al precedente articolo,

nonché a mettere a disposizione di tutte le aziende titolari di servizi di rete nel Suolo, Sottosuolo e Soprassuolo le informazioni caricate nella banca dati Provinciale.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio. Da tale data si intendono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente Regolamento ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

Art. 39
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia. Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguate entro il termine massimo di un anno dalla data di entrata in vigore del Regolamento.